



Ministero delle Attività Produttive

DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO
LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

SERVIZIO CENTRALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO
UFFICIO B4 - REGISTRO DELLE IMPRESE

Roma, lì 21 marzo 2003

prot. n. 549982

CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA
ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA
LORO SEDI

ALLA REGIONE AUTONOMA
DELLA VALLE D'AOSTA - Assessorato dell'industria,
dell'artigianato e dell'energia
11100 - AOSTA

LETTERA CIRCOLARE

e, p.c. : ALLA REGIONE AUTONOMA SICILIA
Assessorato della cooperazione, del commercio,
dell'artigianato e della pesca
90100 - PALERMO

ALLA REGIONE AUTONOMA
FRIULI-VENEZIA GIULIA
Presidenza della Giunta - Segreteria Generale - Servizio
di vigilanza sugli enti
34133 - TRIESTE

ALLA REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE
Ufficio di vigilanza Camere di commercio
38100 - TRENTO

ALLA REGIONE AUTONOMA SARDEGNA
Assessorato industria e commercio
09100 - CAGLIARI

UNIONCAMERE
Piazza Sallustio, 21
00187 - ROMA

INFOCAMERE S.c.p.a.
Sedi di **ROMA** e **PADOVA**

ALL'ISTITUTO
GUGLIELMO TAGLIACARNE
Via Appia Pignatelli, 62
00178 - ROMA

Oggetto: decreto ministeriale 20 marzo 2003 - Deposito per via telematica dei bilanci d'esercizio e situazioni patrimoniali.

L'implementazione del sistema di trasmissione dei dati concernenti l'attività delle imprese, in via telematica al Registro delle imprese, ha reso opportuna ad avviso della scrivente la reiterazione della sperimentazione dell'invio dei bilanci ed atti connessi, mediante utilizzo di firma digitale, già introdotta con i decreti dirigenziali 21 marzo 2001 e 19 marzo 2002, rispettivamente per gli anni 2001 e 2002; ciò al fine di consentire soprattutto alle realtà imprenditoriali più piccole, i cui bilanci sono depositati entro il mese di giugno, di assumere un grado di totale confidenza con lo strumento telematico e la firma digitale-elettronica che diverrà poi obbligatoria dal 1 luglio p.v. come disposto dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284.

E' stato quindi predisposto l'allegato decreto ministeriale, firmato dal Ministro in data 20 marzo 2003, che proroga al 30 giugno 2003 la sperimentazione del deposito per via telematica o su supporto informatico dei bilanci di esercizio e situazioni patrimoniali.

Tale decreto è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Mario Spigarelli



Il Ministro delle Attività Produttive

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente il riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, regolamento di attuazione dell'articolo 8 della predetta legge n. 580 del 1993;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999, recante regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici ai sensi dell'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513;

Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, ed in particolare l'art. 31, comma 2, che prevede che decorso un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa le domande, le denunce e gli atti che le accompagnano presentate all'ufficio del registro delle imprese, sono inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, così come modificato dal decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10;

Vista la deliberazione n. 42 del 13 dicembre 2001 dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, recante le regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;

Visto il decreto dirigenziale 21 marzo 2001 con il quale, in vista dell'obbligo di cui all'articolo 31, comma 2, della citata legge n. 340 del 2000, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura sono state autorizzate a sperimentare, per la durata di un anno, il deposito per via telematica o su supporto informatico dei bilanci d'esercizio e situazioni patrimoniali, secondo le "Indicazioni tecniche" allegate al decreto stesso, reiterato in data 19 marzo 2002;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448 ("Legge finanziaria 2002") ed in particolare l'articolo 3, comma 13, che ha prorogato di un anno l'entrata in vigore del predetto articolo 31, comma 2, della legge n. 340 del 2000;



Il Ministro delle Attività Produttive

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 284, ed in particolare l'art. 13 ter, che ha fissato al 1 luglio 2003, la data entro la quale tutte le formalità presso il Registro delle Imprese devono essere eseguite mediante l'utilizzo della firma digitale ed in via telematica;

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 17 maggio 2002 n. 127 che ha modificato la tariffa dell'imposta di bollo, disponendo per le domande denunce ed atti che le accompagnano, presentate all'ufficio del registro delle imprese ed inviate per via telematica è dovuta l'imposta in misura forfettaria

Considerato che numerose camere di commercio non hanno partecipato alla sperimentazione avviata con i sopra richiamati decreti dirigenziali 21 marzo 2001, e 19 marzo 2002 anche perché non autorizzate dalle competenti Direzioni delle entrate a consentire l'assolvimento dell'imposta di bollo con modalità virtuale;

Ritenuto opportuno adeguare la durata della sperimentazione al nuovo termine individuato dalla citata legge n. 284 del 2002, proseguendo nella verifica dell'operatività degli uffici del registro delle imprese per l'accoglimento delle domande, delle denunce e degli atti che le accompagnano per via telematica in vista della prossima entrata in vigore della disposizione di cui all'art. 31, comma 2, della citata legge n. 340 del 2000, come più volte modificato ed integrato;

DECRETA

Art. 1

1. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono autorizzate a sperimentare sino al 30 giugno 2003, il deposito per via telematica o su supporto informatico dei bilanci di esercizio e situazioni patrimoniali, secondo le "Indicazioni tecniche" allegate al presente decreto.
2. Ai fini della sperimentazione di cui al precedente comma, l'obbligo di deposito della copia del bilancio e degli atti previsti dall'art. 2435 del codice civile, è validamente adempiuto qualora i documenti trasmessi all'ufficio del Registro delle Imprese in via telematica, siano sottoscritti con la firma digitale di un amministratore, il quale garantisce la conformità dei documenti informatici agli originali trascritti e sottoscritti sui libri sociali e conservati per dieci anni.
3. Qualora all'adempimento di cui al comma precedente provveda un soggetto individuato nella convenzione stipulata con la Camera di commercio per la trasmissione delle pratiche per via



Il Ministro delle Attività Produttive

telematica, alla firma digitale dell'amministratore deve essere associata, sul modello di deposito, la firma digitale del soggetto che provvede alla trasmissione.

4. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

IL MINISTRO
(Antonio Marzano)
F.to A. Marzano

Roma, 20 marzo 2003